

## Valutazione degli alunni diversamente abili nella scuola superiore

Il problema della valutazione degli alunni diversamente abili che frequentano classi di istituti superiori, ha un'impostazione diversa sia nelle premesse quanto nelle soluzioni, rispetto alla scuola dell'obbligo. Le motivazioni sono da ricercarsi nella C.M. 262 par. 6 in cui si precisa: *i programmi di tutti gli ordini di scuole secondarie di 2° grado sono fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale. Inoltre: la rigidità legale dei curricoli degli istituti secondari, in mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.*

L'integrazione scolastica di alunni diversamente abili deve tener conto di ciò. Pertanto va operata una differenziazione di criteri valutativi, legata al tipo di Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto con la partecipazione dei genitori (art. 12 della legge n. 104 e dell'art. 5 del D.P.R. 24/02/94). Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione quadrimestrale e finale, verifica i risultati complessivi ottenuti dall'alunno in relazione agli obiettivi prefissati dal PEI e quindi valuta se e a quale livello questi siano stati raggiunti. A tal riguardo sono ipotizzabili due fattispecie distinte.

Gli obiettivi prefissati nel PEI possono uniformarsi o corrispondere globalmente agli obiettivi didattici e formativi, propri del corso di studi seguito, previsti dai programmi ministeriali, oppure diversificarsi da quelli quanto a livelli di apprendimento e di maturazione raggiungibili.

**PEI con obiettivi uniformi o corrispondenti globalmente agli obiettivi didattici e formativi, propri del corso di studi seguito, previsti dai programmi ministeriali**

### VALUTAZIONE

L'alunno sarà valutato alla stregua dei compagni normodotati, nel senso che meriterà una valutazione positiva (promozione) se avrà raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi del PEI corrispondenti a quelli fissati dai programmi ministeriali, o una valutazione negativa (bocciatura) ove i risultati raggiunti siano inferiori agli **obiettivi minimi** programmati.

L'alunno non sottoposto a valutazione differenziata, pervenuto all'ultima classe, per conseguire il Diploma attestante il superamento dell'esame di Stato, deve svolgere prove normali o equipollenti ( art. 16 della legge n.104/92), le quali in ogni caso devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale adeguata a quella richiesta dai programmi ministeriali.

**PEI con obiettivi differenziati quanto a livelli di apprendimento e di maturazione raggiungibili, non riconducibili ai programmi ministeriali**

### VALUTAZIONE

Il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 [Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90](#)). Gli alunni valutati in modo differenziato, pervenuti all'ultima classe, possono partecipare agli esami di Stato (OM 26/07) svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità conseguite (art. 13 del DPR n.323/1998).

Tale attestazione ( che non è il Diploma) può costituire un credito formativo **spendibile**.

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico medio - grave, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel PEI.

### **Che cosa sono le competenze.**

Per competenze si intende il patrimonio complessivo di risorse di un individuo nel momento in cui affronta una prestazione lavorativa o il suo percorso professionale. Distinguiamo competenze di base, specifiche o tecniche professionali, trasversali.

<b>Competenze di base</b>	<b>Competenze specifiche o professionali</b>	<b>competenze trasversali</b>
Sono ritenute indispensabili a livello sociale e lavorativo (saper leggere e scrivere, conoscere l'informatica di base, una lingua straniera, conoscere le leggi fondamentali per vivere e lavorare, ecc.).	sono i saperi e le tecniche operative proprie delle attività relative a determinate funzioni o a determinati processi lavorativi.	fanno riferimento alle operazioni fondamentali proprie di un allievo posto di fronte ad un compito: <i>diagnosticare</i> (la situazione, il compito, il problema, sé stesso, ecc.), <i>relazionarsi</i> con gli altri per rispondere alle richieste del compito (persone o cose), <i>affrontare</i> (la situazione, il compito, il problema).

### **Certificazione delle competenze: i crediti formativi.**

Il comma 4 dell'art.13 della O.M. n.330/97 e le successive modificazioni è particolarmente importante per gli alunni in situazione di handicap. Prima dell'anno scolastico 1996/97, gli allievi con valutazione differenziata, che frequentavano la scuola secondaria superiore, al termine del periodo scolastico, ricevevano un attestato di frequenza, cioè la certificazione che erano stati iscritti ed erano stati presenti a scuola. Questa certificazione non indicava quali competenze l'alunno aveva acquisito, non raccontava i suoi progressi, le sue difficoltà, le sue conquiste, ma certificava solamente che l'alunno era stato a scuola.

### ***Ora la scuola rilascia un credito formativo.***

Gli artt. 3 e 4 della C.M.126/2000 le successive modificazioni e le altre norme relative all'esame di Stato conclusivo il corso di studi superiori sono particolarmente significativi. Infatti, tali norme affermano che il compito della istituzione scolastica è quello di garantire, agli alunni che non sono in grado di conseguire un diploma di qualifica o di maestro d'arte o il titolo di esame di stato, percorsi scolastici, anche integrati, di istruzione e formazione professionale, che conducano al rilascio di una certificazione di credito formativo. Queste certificazioni sono utilizzabili per il proseguimento degli studi e sono riconoscibili o riconosciuti dalla istituzione scolastica e dalla formazione professionale regionale all'interno di accordi fra scuole e Regione e **utilizzabili dall'ufficio per l'impiego ai fini dell'occupazione**. I crediti formativi sono il riconoscimento di determinati segmenti di esperienze formative e/o lavorative dello studente e sono componibili,

cumulabili, progressivi e riconoscibili. Il loro insieme costituisce la professionalità conseguita dall'allievo.

### **A chi e a che cosa servono i crediti formativi.**

La certificazione delle competenze, il credito formativo, serve per fornire informazioni:

- ✚ allo studente e alla sua famiglia, per leggere i progressi fatti, le mete raggiunte e quelle da raggiungere, per verificare il valore ed i limiti delle scelte fatte;
- ✚ alla scuola per proseguire il percorso scolastico o per un eventuale rientro dopo un percorso lavorativo o dopo una assenza o anche per passare da un ciclo ad un altro o da un tipo di scuola ad un'altra;
- ✚ ai CFP per progettare il percorso formativo verso il lavoro;
- ✚ chi deve scegliere l'inserimento in una situazione protetta o per chi ha già scelto una situazione protetta.
- ✚ permette al Servizio informativo, all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dallo studente diversamente abile;
- ✚ fornisce al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle competenze possedute dall'alunno e su come tali competenze possono esplicarsi;
- ✚ può servire non solo per monitorare parametri relativi la formazione dei disabili, ma per avere una banca dati utile per conoscere le reali potenzialità di lavoro da parte dei disabili, per programmare interventi, ecc. ecc.